

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2609)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963
(V. Stampato n. 505)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1963*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria realizzato con il Verbale d'intesa e relativi allegati, concluso in Roma il 25 luglio 1953 per il pagamento di pensioni a ripoatanti alto atesini e dello Scambio di Note concernente il Verbale stesso, effettuato in Roma il 28 novembre 1953

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati l'Accordo fra l'Italia e l'Austria realizzato con il Verbale d'intesa e relativi allegati, concluso in Roma il 25 luglio 1953, per il pagamento di pensioni a

rioptanti alto-atesini e lo Scambio di Note concernente il Verbale stesso, effettuato in Roma il 28 novembre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO

VERBALE D'INTESA**FRA LE DELEGAZIONI ITALIANA ED AUSTRIACA IN MERITO ALLA
APPLICAZIONE DEL PUNTO 4 DEL VERBALE 6 LUGLIO 1950 E
DEL PUNTO 11 DEL VERBALE 28 MARZO 1950 E AL PAGAMENTO
DI PENSIONI A « VECCHI PENSIONATI » DELLA SUEDBAHN**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco al fine di dare seguito alle ulteriori conversazioni previste al punto 4 del Verbale Finale del 6 luglio 1950, hanno designato due Delegazioni, presiedute rispettivamente dal Consigliere di Stato Dr. Silvio Innocenti e dall'Ambasciatore Dr. Johannes Schwarzenberg, le quali, in riunioni plenarie e in riunioni di sottocommissioni svoltesi a Roma dal 6 al 25 luglio 1953, hanno esaminato le seguenti questioni:

I. — I particolari del rimborso previsto al punto quattro, lettera *a*) del Verbale del 6 luglio 1950.

II. — I particolari del rimborso regolato dal punto undici del Verbale del 28 marzo 1950.

III. — Esame della richiesta del Governo federale austriaco diretta a conoscere se ed in quale misura il Governo italiano sarebbe disposto a corrispondere un contributo per gli oneri che risulteranno al Governo austriaco dalla legge federale austriaca menzionata al punto quattro, lettera *b*) del Verbale 6 luglio 1950.

IV. — Pagamento di pensioni a « vecchi pensionati » della Suedbahn.

Le conversazioni hanno avuto il seguente risultato:

PER IL PUNTO I.

Le due Delegazioni hanno fatto esaminare dai loro esperti riuniti in Sottocommissione, alcuni dei principali motivi delle differenze riscontrate fra i punti di vista delle Delegazioni stesse in merito alle questioni in argomento, giungendo alle dichiarazioni risultanti dal rapporto allegato (n. 1).

Inoltre le due Delegazioni hanno precisato i rispettivi punti di vista in due *memorandum* che sono pure allegati al presente Verbale (nn. 2, 3).

A prescindere da ogni considerazione di carattere strettamente giuridico, le due Delegazioni hanno convenuto di fissare in lire 10 milioni l'importo presunto, in base al criterio italiano e largamente arrotondato, delle pensioni da rimborsare ai sensi del punto quattro, lettera *a*) del Verbale del 6 luglio 1950.

Tuttavia la Delegazione italiana è lieta di comunicare alla Delegazione austriaca che il Governo italiano — dati i rapporti amichevoli esistenti fra i due Paesi e tenuto conto di considerazioni di ordine equitativo nonchè dell'ammontare degli esborsi che il Governo austriaco dichiara di aver effettuato a tale scopo — concede una maggiorazione di

venti volte del suddetto importo elevando quindi la somma a lire 200 milioni.

Col pagamento di questo importo (da effettuarsi, appena possibile, a favore del Governo federale austriaco sul conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia) il Governo federale austriaco considererà integralmente soddisfatto ogni suo diritto a rimborso in dipendenza del punto quattro, lettere a) e c) del Verbale sopra menzionato.

PER IL PUNTO II.

La Delegazione italiana ha preso atto della comunicazione austriaca che il Governo federale austriaco provvede a corrispondere, a riopianti residenti in Austria reintegrati nella cittadinanza italiana, a partire dalla data del riacquisto di detta cittadinanza, anticipi sul trattamento di pensione dovuto ai suddetti dal Governo italiano.

La Delegazione italiana, nel riconfermare l'impegno assunto dal Governo italiano al punto undici del Verbale 28 marzo 1950, fa presente che l'Amministrazione italiana non ha potuto ancora indicare nominativamente le misure degli anticipi che il Governo federale austriaco avrebbe dovuto corrispondere agli aventi diritto, non avendo ricevuto gli elenchi completi degli interessati con tutti gli elementi atti a stabilire la loro esatta posizione.

Nell'intento di dare sollecita esecuzione al ricordato impegno di cui al punto undici del Verbale 28 marzo 1950, la Delegazione italiana rivolge viva preghiera alla Delegazione austriaca di raccomandare alle Amministrazioni competenti austriache di fornire sollecitamente i dati occorrenti all'Amministrazione italiana specificati in apposita nota oggi inviata dal Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Delegazione austriaca (allegato n. 4).

Sarà anche gradito l'interessamento dell'Amministrazione austriaca, per ottenere che i riopianti residenti in Austria provvedano a trasmettere urgentemente le rispettive istanze per l'applicazione della legge numero 1008 del 1952, qualora non lo abbiano ancora fatto.

La Delegazione italiana comunica l'intendimento del Governo italiano di pagare direttamente in Austria le pensioni ai riopianti colà residenti non appena ammesse definitivamente a pagamento, facendone oggetto di comunicazioni nominative al Governo federale austriaco tre mesi prima della data dalla quale dovranno cessare i pagamenti delle anticipazioni.

La Delegazione italiana comunica che il Governo italiano è disposto ad accogliere la richiesta del Governo federale austriaco di ottenere, frattanto, un acconto sugli anticipi pagati dall'Amministrazione austriaca ai singoli riopianti reintegrati nella cittadinanza italiana.

La Delegazione italiana comunica a nome del proprio Governo che detto acconto viene commisurato a trenta volte l'importo della pensione dovuta ad ogni interessato al 1° gennaio 1940 e per un periodo di tre anni (1951-52-53) oltre ad un caroviveri medio di lire 40.000 annue per ogni nominativo, parimenti per il triennio anzidetto. L'importo in tal guisa risultante viene determinato in lire 75.000.000 e verrà corrisposto entro il 31 dicembre c. a. con versamento a favore del Go-

verno federale austriaco sul conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia.

A modifica di quanto stabilito al punto undici del Verbale 28 marzo 1950, le somme anticipate dal Governo federale austriaco dal 1° gennaio 1951 saranno rimborsate dal Governo italiano nel termine di tre mesi dal giorno in cui sarà pervenuta al Governo italiano la documentazione relativa agli anticipi effettuati dall'Amministrazione austriaca.

Le due Delegazioni riconoscono infine l'urgenza di sistemare innanzitutto il computo delle anticipazioni corrisposte dal Governo austriaco a tutto il 31 dicembre 1953, per poter addivenire al saldo del rimborso relativo da parte italiana. A tal fine saranno posti in atto gli adempimenti di reciproca spettanza con ogni premura; e, per risparmio di tempo, si conviene nell'opportunità che le comunicazioni di notizie riguardanti la sistemazione che precede avvengano d'ora in poi direttamente fra i due Ministeri competenti (Ministero del Tesoro — divisione I — Roma; Bundesministerium für Finanzen — Sektion 4 — Wien I, Himmelpfortgasse 8).

PER IL PUNTO III.

Circa la richiesta della Delegazione austriaca di ottenere dal Governo italiano un contributo per l'onere che ricadrà sull'Austria per il provvedimento che il Governo federale austriaco si è proposto di adottare ai sensi della lettera *b*) del punto quattro del Verbale 6 luglio 1950, la Delegazione italiana fa rilevare in via pregiudiziale che non esiste in proposito obbligo di alcun genere da parte del Governo italiano.

Tuttavia la Delegazione italiana comunica che il Governo italiano, dati gli amichevoli rapporti esistenti fra i due Paesi e tenuto conto di considerazioni equitative, è disposto a corrispondere, con provvedimento di liberalità, un contributo al Governo austriaco. Tale contributo, da corrispondersi per le pensioni che l'Austria concederà ai ripo-tanti altoatesini residenti in Austria ai quali sia stata conferita la cittadinanza austriaca, viene stabilito nella misura del 25 per cento del valore capitale al 1° gennaio 1954 delle pensioni spettanti a tale data in base alle leggi austriache.

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'accertamento dell'esistenza del diritto o del potenziale diritto a pensione a carico dello Stato italiano da parte dei suddetti ripo-tanti in base alla legge italiana 20 luglio 1952, n. 1008.

Per la concreta attuazione delle clausole che precedono il Governo federale austriaco si impegna a rimettere al Governo italiano elenchi nominativi delle persone interessate per ciascuna delle quali dovranno indicarsi, oltre le complete generalità, la data ed il numero del provvedimento di concessione della cittadinanza austriaca e l'importo annuo della pensione.

L'accertamento del valore capitalizzato della pensione ha luogo al tasso del 4,25 per cento nonchè tenendo conto della rivalutazione delle pensioni che si verificherà entro il 31 dicembre 1955 per effetto dei Decreti austriaci del 28 maggio e 15 giugno 1953 (Bundesgesetzblatt numeri 77 e 78). I criteri demografici in base ai quali dovrà essere accer-

tato il valore capitale delle pensioni saranno fissati con successivo accordo.

Per i riopianti tuttora in servizio in Austria il valore capitalizzato della pensione va calcolato come se queste persone fossero collocate in pensione alla data sopra indicata del 1° gennaio 1954.

La Delegazione italiana dà atto di aver ricevuto dalla Delegazione austriaca lo schema del provvedimento legislativo che il Governo federale austriaco si è proposto di presentare al Parlamento.

PER IL PUNTO IV.

Circa la questione del pagamento di pensioni a « vecchi pensionati » della Suedbahn, pagamento che ai termini dell'articolo 17 del relativo accordo di Roma del 1923 incombe tuttora allo Stato italiano, la Delegazione austriaca dichiara di voler limitare la discussione al solo problema del rimborso degli anticipi di pensione pagati dalle Ferrovie federali austriache a circa 60 pensionati ex-Suedbahn italiani che hanno stabilito la loro residenza in Austria. La Delegazione austriaca dichiara altresì che tale onere per il periodo dal 1° maggio 1945 al 30 giugno 1953 risulta di scellini 1.743.050.

Tenuto conto della richiesta della Delegazione italiana di voler discutere il problema nel suo complesso, le due Delegazioni sono d'accordo di rinviare la questione ad altra occasione come dalle due lettere scambiate fra il Presidente della Delegazione austriaca e il Presidente della Delegazione italiana (allegati nn. 5, 6).

* * *

Le due Delegazioni convengono che ove nel corso dell'applicazione delle clausole di cui ai punti I e III si rendesse necessario di stabilire particolari modalità di esecuzione, tale compito verrà demandato ad una Commissione mista di elementi tecnici designati dai due Governi.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà chiedere la convocazione di tale Commissione, accompagnando la richiesta con l'invio di un ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Commissione si riunirà nella sede che verrà indicata dal Governo che riceve la richiesta.

La Delegazione italiana è tenuta a ricordare alla Delegazione austriaca che gli impegni di cui ai punti I e III dovranno, ovviamente, formare oggetto di provvedimenti legislativi da sottoporre al Parlamento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Delegazione austriaca, a nome del proprio Governo, prega la Delegazione italiana di far pervenire al suo Governo il ringraziamento del Governo federale austriaco per l'atteggiamento benevolo e la particolare comprensione dimostrati dalla Delegazione italiana nel corso delle presenti trattative. La Delegazione austriaca è lieta di dare atto che la Delegazione italiana, tenuto conto degli amichevoli rapporti esistenti tra i due Stati, si è attivamente adoperata per dare ai diversi problemi una soluzione equa e soddisfacente.

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente Verbale d'intesa verrà sottoposto ai rispettivi Governi per l'accettazione e l'esecuzione di quanto convenuto.

Redatto e sottoscritto in Roma, in duplice esemplare del testo italiano e tedesco, entrambi facenti fede.

Roma, addì 25 luglio 1953.

Dr. SCHWARZENBERG

Dr. HACKL

Dr. LATZKA

E. SCHILLER

SILVIO INNOCENTI

R. GIUSTINIANI

BENVENUTO BERTONI

UMBERTO CAJANI

ALLEGATO N. 1.

RAPPORTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER LE RIUNIONI DEL 14-15 LUGLIO 1953.

Gli esperti delle due Delegazioni, riuniti in sottocommissione, nelle loro riunioni del 14 e 15 luglio 1953 hanno accertato di comune accordo i seguenti elementi come motivi principali delle differenze esistenti:

1) i rappresentanti italiani basano il loro calcolo sul numero delle domande di pensione finora presentate dai ripoitanti (200) e ritengono che il numero totale delle domande medesime non sarà probabilmente superiore a 500.

I rappresentanti austriaci per contro sono di avviso che molte altre domande di pensione potranno ancora essere presentate perchè molti ripoitanti hanno esitato finora a presentare la domanda di pensione nella speranza di ottenere, forse, dall'Austria, un trattamento di quiescenza che eventualmente sia superiore alla pensione italiana;

2) i rappresentanti italiani hanno accertato che nei confronti delle 200 domande di pensione finora presentate, l'obbligo di rimborsare all'Austria gli anticipi di pensione esiste solo per circa il 30 per cento delle domande stesse e suppongono che tale percentuale si verificherà anche per le ulteriori domande ancora da pervenire.

Tale percentuale si fonda anche sul fatto che una parte dei ripoitanti asserisce di non aver percepito anticipi dall'Austria.

I rappresentanti austriaci, per contro, hanno comunicato l'importo totale degli anticipi di pensione pagati dall'Austria, senza aver riguardo se ed in quale misura, nei singoli casi, si riconosca da parte italiana un obbligo alla rifusione degli anticipi. In particolare le cifre austriache comprendono anche gli anticipi di pensione a ripoitanti che all'atto del riacquisto della cittadinanza italiana avranno diritto ad una pensione italiana, ma per i quali l'Italia, ai termini della lettera a) del Verbale 6 luglio 1950, non effettua rimborsi per il periodo precedente al riacquisto della cittadinanza italiana;

3) i rappresentanti italiani osservano come l'ammontare delle pensioni che l'Italia è tenuta a rimborsare va determinato in applicazione delle disposizioni degli accordi italo-germanici del 1939, richiamati al punto quattro lettera a) del Verbale 6 luglio 1950. Questi accordi prevedevano una ripartizione dell'onere delle pensioni a seconda che i servizi fossero stati prestati tutti all'Italia, oppure tutti alla Monarchia Austro-Ungarica, oppure in parte all'una e in parte all'altra. Per contro la cifra austriaca di 37 milioni di scellini non tiene conto di tale ripartizione;

4) mentre i rappresentanti austriaci nella cifra comunicata di 37 milioni di scellini, hanno compreso tutti gli anticipi di pensione pagati ai ripoitanti dal 1° maggio 1945 al 30 giugno 1953, i rappresentanti italiani ritengono che debbono tenersi separati gli anticipi pagati al 1° maggio 1945 alla data del riacquisto della cittadinanza ita-

liana, da rimborsarsi ai sensi del Verbale 6 luglio 1950, dagli anticipi pagati per il periodo successivo al riacquisto della cittadinanza italiana, che devono invece essere rimborsati ai sensi del punto 11 del Verbale 28 marzo 1950;

5) i rappresentanti italiani hanno calcolato la somma da rifondere all'Austria assumendo l'importo invariato in lire dal 1° gennaio 1940, come pensione fissa per tutto il periodo fino al conferimento della cittadinanza italiana. Invece la cifra austriaca delle spese complessive per anticipi di pensione comprende l'importo totale man mano pagato ivi compresi gli aumenti risultati nel corso del tempo per l'accresciuto costo della vita.

Roma, 15 luglio 1953.

U. CAJANI

E. SCHILLER

ALLEGATO N. 2.

MEMORANDUM

RELATIVO AL RIMBORSO DEGLI IMPORTI DI PENSIONE PAGATI DALL'AUSTRIA A TITOLO DI ANTICIPO A RIOPTANTI ALTO-ATESINI FINO AL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

(Punto quattro, lettera a), del Verbale del 6 luglio 1950).

La Delegazione austriaca ritiene di poter contribuire ad una soluzione soddisfacente della questione in discussione esponendo qui di seguito il proprio punto di vista circa il punto quattro lettera a) del Verbale 6 luglio 1950 e circa le disposizioni dell'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939, ivi richiamato. La Delegazione austriaca è stata confermata in questa sua opinione avendo tratto dalle comuni discussioni finora svolte su questo problema la convinzione che anche la Delegazione italiana, animata da uno spirito di comprensione e di magnanimità, si propone di arrivare ad una soluzione soddisfacente.

I.

La Delegazione austriaca tiene a stabilire fin d'ora, per eliminare qualsiasi dubbio, che essa, come per il passato, riconosce come impegnativi i patti convenuti fra l'Italia e l'Austria ed in particolare quello stabilito nel Verbale comune del 6 luglio 1950. Pertanto essa ritiene che debbano applicarsi anche i principi dell'Accordo italo-germanico dell'anno 1939, per determinate questioni, in quanto tali principi siano espressamente richiamati dal suddetto Verbale.

La Delegazione austriaca ritiene però di dover rilevare che il decorso del tempo ed il sostanziale mutamento delle circostanze rendono necessario di chiarire queste disposizioni e di dare loro una interpretazione adeguata alle circostanze attuali.

La generosa regolamentazione a suo tempo concordata per la ripartizione degli oneri di quiescenza riguardanti gli emigranti altoatesini che a quell'epoca si trasferirono in Germania per rimanervi stabilmente, si presta difficilmente, in sé, a risolvere il problema del modo e della misura in cui l'Italia dovrebbe essere disposta a rifondere ad un terzo, l'Austria, le spese che questo terzo ha sostenuto per tali emigranti fino al momento in cui il rioptante, riottenendo la cittadinanza italiana, riacquista tutti i diritti personali che egli aveva perduto emigrando nel 1939. Se dunque l'Austria, in questa sua qualità di terzo, ebbe a dichiarare nei confronti dell'Italia di accettare l'applicabilità dei principi di questa regolamentazione, è ovvio che entrambe le parti possono considerare applicabili soltanto le disposizioni di principio concernenti la delimitazione delle varie categorie di persone (ex articoli 1, 2, 5 e 6), la ripartizione degli oneri di quiescenza relativi

alle diverse categorie di persone (articolo 3) e la data di riferimento da valere come base per il computo delle pensioni (articolo 4). Né i contraenti attuali, né quelli del 1939 potevano interpretare la disposizione dell'articolo 4 riferendosi alla base di computo della pensione-base di computo accertata secondo le leggi italiane vigenti al 1° gennaio 1940 e naturalmente invariabile — in modo che anche l'importo in lire da rimborsare alla Germania (e, in base al Verbale del 6 luglio 1950, all'Austria) ne risultasse stabilito una volta per sempre. Una siffatta interpretazione potrebbe portare al risultato che, per esempio, per un ex conservatore del libro tavolo, attualmente di 89 anni, che aveva prestato servizio in parte sotto la Monarchia austro-ungarica ed in parte sotto l'Italia, venga ora rimborsato — richiamandosi all'articolo 3 dell'Accordo del 22 dicembre 1939 — un importo di sole 317 lire al mese (escludendo l'importo annuo di 960 lire per indennità di carovita che forma una parte dell'onere di pensione) mentre questa stessa persona, dopo il riacquisto della cittadinanza italiana, ha diritto ad una pensione attuale di circa 24.000 lire al mese. Ora dato che l'anticipo presentemente accordato dall'Austria ammonta presso a poco alla stessa cifra (circa 1.000 scellini al mese), l'Italia, rimborsando 317 lire al mese, sopporterebbe solo l'1,3 per cento dell'onere di quiescenza complessivo, mentre il 98,7 per cento dell'onere risulterebbe scaricato sull'Austria.

A ciò si contrappone la lettera dell'Accordo italo-germanico, ai termini del quale l'onere delle pensioni per il rispettivo gruppo di persone va ripartito in parti uguali del 50 per cento ciascuna. Con la prima interpretazione, quindi, l'Austria dovrebbe rinunciare alla rifusione del 98,7 per cento degli anticipi sulle pensioni che essa, dal 1945 — ossia da più di otto anni — paga, con piena cognizione della controparte italiana, ai ripoitanti viventi sul suo territorio, senza avere finora ottenuto una sola lira di rimborso. L'Austria, invece, accettando i principi della regolamentazione italo-germanica, si è rassegnata a perdere, per le persone di questo gruppo, solo il 50 per cento degli importi.

La mancanza di equità dell'interpretazione per cui solo l'importo fisso in lire del 1940 dovrebbe rifondersi, appare particolarmente evidente nei casi in cui il Governo italiano si era impegnato, ai termini dell'articolo 3 dell'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939, a sopportare ulteriormente l'intero onere dei trattamenti di quiescenza. Nei casi sopraddetti si verificherebbe la situazione che, limitandosi l'Italia a rifondere invariata la pensione nella misura corrisposta nel 1940, solo il 2,6 per cento dell'onere effettivo delle pensioni sarebbe rimborsato, dove per contro l'Austria, che ai termini dell'Accordo (in caso di sua applicazione ai rapporti fra l'Italia e l'Austria) non doveva sopportarne alcuno, ne dovrebbe sopportare, in ultima analisi il 97,4 per cento.

La Delegazione austriaca non riesce a desumere da alcuna delle disposizioni dell'Accordo italo-germanico che, indipendentemente da una eventuale svalutazione monetaria, le pensioni debbano essere prese in considerazione solo nell'ammontare del 1939. Essa, al contrario, è convinta che nell'ipotesi, per esempio, del gruppo illustrato dal caso citato, una ripartizione dell'onere che non fosse in parti

uguali del 50 per cento non corrisponderebbe in alcun modo alle intenzioni dell'Accordo.

Questa opinione della Delegazione austriaca si basa innanzi tutto sui principi generali del diritto sanciti, per esempio, dall'articolo 1362 del Codice civile, dove è detto che nell'interpretare un contratto si deve in primo luogo indagare quale sia stata l'intenzione delle parti mentre il testo del contratto va considerato solo in seconda linea. Secondo l'opinione della Delegazione austriaca le disposizioni da considerare, ossia il punto quattro, lettera *a*) del Verbale del 6 luglio 1950 e gli articoli 3 e 4 dell'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939 non implicano necessariamente che l'Italia debba pagare soltanto gli importi invariati in lire quali risultavano al 1° gennaio 1940.

Al punto quattro, lettera *a*) del Verbale 6 luglio 1950, almeno nel testo tedesco, figurano tra parentesi dopo le parole « nel quadro degli impegni derivanti all'Italia nei confronti della Germania dall'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939 » le parole « base di calcolo della pensione del 1° gennaio 1940 ». Questo testo, dichiarato espressamente autentico come il testo italiano, significa, secondo la terminologia austriaca che il calcolo dell'onere di pensione va fatto in base alla posizione di servizio del pensionato alla data del 1° gennaio 1940. Per « posizione di servizio » la prassi amministrativa austriaca intende la categoria dell'impiegato, la sua qualifica, la categoria di stipendio, gli anni di servizio computabili ai fini della pensione, ecc., ma non mai la cifra che l'impiegato ha percepito come ultimo stipendio o come prima pensione (nel nostro caso al 1° gennaio 1940).

Per quanto concerne gli articoli 3 e 4 dell'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939 si osserva che questi articoli, mentre stabiliscono norme precise per la ripartizione dell'onere di quiescenza per i pensionati, da un lato, e per gli impiegati in servizio attivo aventi diritto alla pensione, dall'altro lato, non danno alcuna definizione dell'espressione « onere di quiescenza ». Anche queste disposizioni quindi non impediscono di scegliere, secondo l'intenzione delle parti contraenti, un'interpretazione che tenga conto dell'onere reale delle pensioni, ossia dell'importo effettivamente speso per il trattamento di quiescenza delle persone considerate.

Di fronte a questa interpretazione la Delegazione italiana si è richiamata, nel corso delle conversazioni, a norme esecutive dell'Accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939 ed alla pratica esecuzione data dagli organi amministrativi italiani e germanici alle disposizioni in oggetto fino all'anno 1943. La Delegazione austriaca ritiene peraltro che le norme esecutive e la prassi seguita non possono avere un'influenza decisiva ai fini della questione che si vuole risolvere, e ciò per i seguenti motivi: il Verbale del 6 luglio 1950 fa riferimento al solo accordo italo-germanico del 22 dicembre 1939, senza neanche accennare a norme esecutive, e quindi solo l'Accordo italo-germanico può prendersi in considerazione per giudicare del problema. Lo stesso vale per l'esecuzione pratica data all'Accordo fino al 1943 per la quale si osserva, inoltre, che essa è stata attuata in circostanze ben diverse da quelle verificatesi in epoca successiva. Fino al 1943 il deprezzamento della lira non aveva ancora assunto proporzioni tali da costrin-

gere il contraente tedesco, date le circostanze, a chiedere una revisione degli importi da pagare in lire, revisione che, del resto, avrebbe appena compensato le spese. Gli sviluppi della situazione, da allora in poi, non consentono di considerare obiettivamente giustificata, oggi, l'applicazione di questa prassi.

E che neppure la Delegazione austriaca del 1950 si basasse sulla presunzione che l'Italia avesse da pagare solo gli importi invariati in lire del 1940 risulta, secondo il punto di vista austriaco, dal fatto che ai termini del punto quattro, lettera c) del Verbale 6 luglio 1950 si dovevano accertare anche le spese effettive sostenute dall'Austria per gli anticipi di pensione, il che sarebbe stato inutile se entrambe le parti avessero accettato il principio degli importi invariabili in lire.

La Delegazione austriaca propone perciò di prendere come punto di partenza per l'interpretazione dell'espressione « onere di quiescenza » le spese effettive sostenute dall'Austria o quanto meno gli importi di pensione che l'Italia avrebbe dovuto pagare, alle rispettive date, ai pensionati italiani che al 31 dicembre 1939 si trovavano nella stessa posizione di servizio del riopante. Come ha dimostrato un confronto di queste cifre, non vi è differenza sensibile fra l'ammontare delle pensioni italiane e quelle austriache.

Dr. SCHWARZENBERG

ALLEGATO N. 3.

MEMORANDUM
SULL'ONERE DELLE PENSIONI CORRISPOSTE DALL'AUSTRIA
AI RIOPTANTI

(Punto quattro, lettera a), del Verbale italo-austriaco del 6 luglio 1950).

Al punto quattro lettera *a*) del Verbale d'intesa 6 luglio 1950 fra le Delegazioni italiana ed austriaca è stabilito: « Il Governo italiano rimborsa al Governo austriaco le somme da questo corrisposte ai rioptanti dal 1° maggio 1945 al momento del riacquisto della cittadinanza italiana, nei limiti di quanto dovuto dall'Italia alla Germania in base agli accordi italo-germanici del 1939 (pensioni ragguagliate alle misure vigenti al 1° gennaio 1940) ».

L'articolo 3 della Convenzione italo-germanica 22 dicembre 1939, approvata con legge 14 giugno 1940, n. 1024, disponeva che il Governo italiano avrebbe continuato a sostenere l'onere delle pensioni già liquidate alla data della Convenzione per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione dei Territori dell'Accordo sulle opzioni. Per le pensioni già liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano quest'ultimo assumeva soltanto l'onere della metà dell'assegno di pensione spettante.

I primi rilievi che s'impongono e sui quali non è possibile nutrire alcun dubbio sono i seguenti. L'impegno dell'Italia si limitava alle « pensioni già liquidate » e non alla ipotesi di nuova liquidazione di pensione. I soggetti cui si riferisce l'onere assunto dall'Italia sono irrevocabilmente coloro il cui diritto sussisteva, in base alla legislazione italiana, all'epoca della Convenzione italo-germanica; potranno eventualmente ai titolari di pensione diretta sostituirsi quelli di pensione di reversibilità; ma è assolutamente da escludersi il caso di nuova concessione di pensione. In proposito, è opportuno accennare che nella legislazione italiana non è conosciuto l'istituto della pensione di grazia: i casi in cui l'impiegato che cessa dal servizio ha diritto alla pensione sono tassativamente stabiliti per legge. Il Governo non è autorizzato a concedere discrezionalmente assegni di pensione a chi non ne ha, secondo legge, diritto: per concedere pensioni alle vedove di uomini che hanno illustrato con la loro opera l'Italia (per esempio pensioni alle famiglie di Garibaldi, Battisti, Cadorna, Diaz, Marconi) è stato sempre necessario ricorrere ad un apposito provvedimento legislativo.

Da questo complesso di considerazioni scaturisce logica la conseguenza che l'onere assunto dall'Italia in esecuzione della Convenzione era destinato sempre a diminuire per la falcidia fatalmente operata dalla morte tra le persone titolari di diritto alla pensione.

* * *

Il secondo punto che occorre esaminare riguarda la misura delle pensioni. In linea giuridica, esso è risolto dal punto quattro, lettera *a*)

del Verbale d'intesa: le pensioni sono « raggugliate alle misure vigenti al 1° gennaio 1940 ».

La chiarezza delle espressioni usate sia nel Verbale d'intesa sia nella Convenzione, nel senso che l'obbligo assunto dall'Italia si riferiva alla quantità di moneta dovuta ai singoli titolari di pensione nel gennaio 1940, è tale da non dar luogo a dubbi, e, quindi, da escludere la necessità di uno sforzo ermeneutico (*In claris non fit interpretatio*).

Solo per amore di completezza si aggiungono le seguenti considerazioni le quali valgono a confortare ciò che risulta in maniera evidente dalla lettera dei documenti suindicati.

La soluzione propugnata dalla Delegazione italiana discende, infatti, limpida dalla *natura del diritto a pensione e del dubito relativo*.

Sulla natura del diritto a pensione non concordano gli autori: alcuni sostengono che trattasi di una parte dello stipendio il cui pagamento viene differito, altri — come lo Iaccarino (« La pensione », Napoli, 1936, pagg. 738 e segg.) — definiscono le pensioni come forma di assistenza e previdenza sociale (v. sull'argomento Vitta, « Diritto amministrativo » 3 ed., II, 251). Peraltro, si accolga l'una o l'altra di queste opinioni, è certo che il debito relativo ha per oggetto una somma di danaro. Ora, riguardo ai debiti pecuniari, fin dal diritto romano vige il principio nominalistico, a tenore del quale il debitore è tenuto a prestare la somma di moneta specificata nella obbligazione avuto riguardo al suo valore e non alle eventuali variazioni che possono aver luogo nel suo potere di acquisto o nel suo contenuto intrinseco nel periodo intercorrente tra l'assunzione dell'obbligazione e il suo pagamento. Questo principio, ribadito in Francia da *Molineo*, trovasi universalmente accolto nelle varie legislazioni (per l'Italia, vedi l'articolo 1277 codice civile) ed è seguito da tutte le giurisprudenze, fatta eccezione per quella tedesca che lo abbandonò soltanto, tuttavia, per il tracollo del marco, dal 1923 fino alla sua stabilizzazione (Ascarelli, « Studi giuridici sulla moneta », Milano, 1952, pag. 47). Quanto alla giurisprudenza italiana il principio stesso *viene costantemente osservato*. Il principio nominalistico — dice la Cassazione 17 gennaio 1951, n. 222, Giurisprudenza italiana 1951, I, 528 — importa che il mutamento del potere di acquisto della moneta tra il momento della conclusione e quello della scadenza dell'obbligazione non può esercitare alcuna influenza sul contenuto della obbligazione stessa. Se poi si ha riguardo alla natura della pensione, si accolga l'una o l'altra delle teorie sopraenunciate, in entrambi i casi non si potrà prescindere dal principio nominalistico. Se, infatti, la pensione si considera come una parte dello stipendio, il cui pagamento viene differito dopo la cessazione del servizio non si può sfuggire al principio nominalistico: la Giurisprudenza della Cassazione è, infatti, salda nell'affermare che il principio nominalistico si applica agli stipendi arretrati nonostante l'intervenuta svalutazione monetaria (Cassazione 20 luglio 1949, n. 1875, Foro italico, 1948, I c. 381).

Carattere di debito di valuta è stato riconosciuto anche all'indennità di licenziamento spettante all'impiegato privato (App. Torino 9 dicembre 1948, Temi 1949, 671; Trib. di Genova 4 agosto 1948, Giur. It.,

Rep. 1947-48, voce *Lavoro* [rapporto di] n. 269) la quale indennità presenta caratteri di evidente analogia con la pensione dovuta agli impiegati pubblici.

Se si accoglie la tesi del carattere assicurativo o previdenziale della pensione, la conseguenza non muta. Lo Stato trattiene sullo stipendio una quota a titolo di pensione; questa quota rappresenta il premio del rapporto assicurativo. Ed è noto (tanto noto che la questione non ha nemmeno dato luogo a dibattiti in giurisprudenza) che l'indennità dovuta all'assicurato costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.

L'impiegato non ha dunque diritto che all'indennità nominalisticamente corrispondente al premio pagato: la svalutazione monetaria intervenuta tra il pagamento del premio e la liquidazione dell'indennità non influisce sulla misura dell'indennità che resta quella fissata — si direbbe congelata — al momento della conclusione del contratto di assicurazione o del rapporto di impiego, tenuto conto, eventualmente, delle successive variazioni intervenute sulla disciplina del diritto a pensione e sulla sua misura *soltanto però durante il corso del rapporto di impiego*, fin quando, dunque, continuava il versamento della quota pensione. Ed era questo l'onere, ossia il peso, l'obbligo, che l'Italia nell'articolo 3 della Convenzione, assumeva verso la Germania: lo stesso debito (di valuta) che l'Italia aveva verso l'impiegato che cessava dal servizio.

E infatti al paragrafo 3 delle « Norme d'esecuzione » della Convenzione 22 dicembre 1939, sottoscritte il 3 aprile 1941 dai rappresentanti dell'Italia e della Germania, fu precisato che « *la liquidazione degli assegni e la loro eventuale ripartizione indicate nel precedente paragrafo 2* » (che dettava le modalità di compilazione e scambio dei « questionari » a stampa, sanzionanti l'accertamento della posizione dell'operante e la misura della ripartizione dell'eventuale trattamento di quiescenza) « *sono definitive ad ogni effetto* ». Al paragrafo 4 delle stesse « Norme » si determinavano inoltre le cause di cessazione o di riduzione dell'obbligo del Governo italiano.

Nè è da credere che il principio nominalistico sia, in sè e per sè considerato, ingiusto. Esso costituisce un criterio — l'unico che sia logico e coerente — per disciplinare l'incidenza delle oscillazioni monetarie e attribuire, di fronte a tali oscillazioni, carattere di certezza al rapporto obbligatorio.

Se si dovesse tenere conto delle oscillazioni monetarie si dovrebbe sempre — per minimo che possa essere il mutamento del potere di acquisto della moneta — compiere indagini, tutt'altro che agevoli, per determinare la quantità di moneta corrispondente alla mutata potenzialità economica del denaro. Il pregio del sistema nominalistico sta in questo: le oscillazioni monetarie possono giocare così a favore del creditore come a suo svantaggio. L'impiegato creditore di una pensione, l'assicurato avente diritto ad una indennità sarà danneggiato nel caso di svalutazione monetaria, ma potrà avvantaggiarsi nel caso di aumento del potere di acquisto della moneta. E giova aggiungere che un rischio del genere, per l'imprevedibilità del futuro, non potrà mai essere evitato. Anche se le parti ricorrono alla clausola oro, lo strumento più

idoneo e maggiormente impiegato per sottrarre all'incidenza delle oscillazioni monetarie i debiti a lunga scadenza, il rischio, del quale si discorre, potrà — se mai — essere attenuato, ma non evitato: perchè anche l'oro ha — come è noto — le sue oscillazioni che si riverberano sulla entità della prestazione: sarà dovuta sempre la stessa quantità di oro stabilita nella convenzione, ma il suo potere di acquisto potrà essere tanto uguale (e non sarà il caso più frequente) quanto maggiore o minore di quello che la quantità medesima aveva al momento del contratto.

Nella Convenzione italo-germanica non fu conclusa la clausola oro: e per tanto le Parti contraenti si riferirono alla lira come indice monetario.

Si dirà: ma tutti gli Stati, l'Italia compresa, hanno aumentato la misura delle pensioni in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta. Senonchè, anzitutto, è stata questa una iniziativa a cui gli Stati non erano *giuridicamente tenuti* e a cui si sono indotti per ragioni di solidarietà umana e sociale. In secondo luogo, nei rapporti fra l'Italia e Germania (o Austria, in quanto succeduta — sotto questo profilo — alla Germania) il rischio della non corrispondenza del potere di acquisto al valore nominale della moneta giovava nel modo che già si è visto. Non bisogna, infatti, per risolvere la *questione giuridica* fermarsi a considerare ciò che è avvenuto: bisogna prospettarsi in linea astratta quello che poteva (e potrebbe rispetto ai non riopanti) accadere. Si sarebbe ben potuto verificare un aumento del potere di acquisto della lira, come si verificò nel 1929: se la Germania (o l'Austria) avesse adeguato le pensioni a tali variazioni diminuendo l'importo, ecco che essa (Germania o Austria) si sarebbe avvantaggiata, perchè in linea di diritto l'Italia sarebbe stata tenuta a corrispondere sempre la stessa quantità di moneta. Per contro, ora che si è verificata l'ipotesi inversa, è inevitabile che lo svantaggio sia risentito dallo Stato creditore.

Ne è una riprova anche la considerazione che, pure essendo intervenuti, dopo il 22 dicembre 1939 e prima dell'8 settembre 1943, la legge 16 aprile 1940, n. 237, il regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, ed il regio decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, che aumentavano le pensioni statali, di tali aumenti non fu tenuto conto alcuno nelle varie riunioni italo-germaniche intervenute in quel tempo, per definire il riparto dell'onere.

* * *

La Delegazione austriaca, a sostegno della sua tesi, pone in rilievo l'asserita iniquità a cui darebbe luogo l'interpretazione sostenuta dall'Italia, ma questa iniquità si induce allo svantaggio e al danno subiti dall'Austria, senza riflettere quello che si è più sopra avvertito, e cioè che quel pregiudizio era insito nel gioco stesso del principio nominalistico, il quale poteva funzionare a favore dell'una o dell'altra Parte, secondo le vicende imprevedibili della moneta.

Il vizio che domina tutto il ragionamento svolto dalla Delegazione austriaca si scorge agevolmente nelle parole cui s'inizia il primo punto del suo *Memorandum*: « il decorso del tempo ed il sostanziale mutamento delle circostanze rendono necessario di chiarire le disposizioni

degli accordi e di dare loro una interpretazione adeguata alle circostanze attuali ».

È agevole osservare che in tal guisa non si chiede una interpretazione, bensì una *modificazione dell'accordo*. Essendo, infatti, la cosiddetta interpretazione evolutiva bandita dagli ordinamenti giuridici, la interpretazione non è suscettibile di modificazioni nel tempo o per il subentrare di nuove o diverse vicende: essa è diretta a ricercare il significato delle norme o delle clausole contrattuali, il loro spirito, la loro *ratio*, e la regola che le parti fissavano per disciplinare la loro condotta futura. E questa condotta è immutabile, inalterabile, così come espressa e voluta dalle parti: non vi influiscono gli avvenimenti successivi; se di questi le parti volessero tener conto, dovrebbero addivenire a nuovi accordi.

La Delegazione austriaca si richiama all'articolo 1362 del Codice civile italiano che, nella interpretazione del contratto, attribuisce prevalenza all'elemento logico su quello letterale. *Il richiamo è inconferente*: proprio basandosi sulla logica degli accordi, si giunge al risultato sostenuto dalla Delegazione italiana, il quale non è nè iniquo nè ingiusto, come afferma la Delegazione austriaca. All'uopo basta ripensare alla questione così come si prospettava e si prospetta nei suoi precisi termini:

Ex-dipendenti dello Stato o di Enti pubblici rinunziano alla cittadinanza italiana. La perdita della cittadinanza dà luogo alla perdita del diritto a pensione (decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295). Ciò nonostante, generosamente l'Italia non vuole disconoscere i diritti già maturati dai suoi ex-impiegati. Ma il riconoscimento e l'impegno relativo si riferiscono, come si è detto, *ai diritti maturati*, alla posizione già acquisita al momento della perdita della cittadinanza; non riguardano e non possono riguardare le vicende future che, polverizzando la moneta, potranno rendere opportuno un adeguamento delle pensioni. Questo adeguamento non costituisce un diritto dell'ex-dipendente, esistente già al momento in cui egli si distacca dall'Italia; è una concessione che fa lo Stato, di cui l'ex-dipendente è diventato cittadino, e che rientra nel nuovo rapporto costituitosi con lo Stato medesimo.

Si veda, a conferma, l'articolo 9 della già citata Convenzione italo-germanica del 12 dicembre 1939: « Il Governo italiano assume gli oneri di cui ai precedenti articoli esclusivamente verso il Governo germanico, e ogni obbligazione diretta dello Stato italiano ... verso gli interessati, per assegni di quiescenza liquidati o da liquidarsi, viene così ad estinguersi ».

* * *

La Delegazione austriaca — dopo il richiamo di cui sopra alla prevalenza dell'elemento logico su quello letterale nella interpretazione dei contratti — si svolge invece a tutt'altri concetti interpretativi quando afferma che *nel Testo tedesco* del Verbale 6 luglio 1950 la parte finale, tra parentesi, del punto quattro, lettera *a*) suona nel senso: « base di calcolo della pensione, il 1° gennaio 1940 », per attribuirvi un significato del tutto diverso da quello del testo italiano: « pensioni raggugliate al 1° gennaio 1940 », ed invocando un'asserita prassi amministra-

tiva per cui, in sostanza, si dovrebbe intendere trattarsi di pensioni *da rivalutare* sulla base del 1° gennaio 1940.

Ora, va detto in primo luogo che *l'unico testo, firmato da ambedue le Parti, del Verbale 6 luglio 1950 è quello italiano il quale perciò, allo stato degli atti, è il solo che fa fede*; e non può non recare qualche meraviglia che la Delegazione austriaca, in atto ufficiale quale è il *Memorandum* cui si risponde, tenti di suffragare le sue tesi con il testo di un *documento inesistente*.

Il secondo luogo, la espressione di cui sopra non può comunque avere altro significato da quello che risulta dal testo italiano, per due motivi:

1) tale espressione, per la sua stessa forma esteriore e cioè per essere posta fra parentesi, non può avere altro scopo che quello di chiarire il testo che la precede, il quale è così formulato: « Il Governo italiano rimborsa al Governo austriaco le spese da questo corrisposte ai ripoitanti dal 1° maggio 1945 al momento del riacquisto della cittadinanza italiana, *nei limiti di quanto dovuto dall'Italia alla Germania in base agli accordi italo-germanici del 1939* ». La espressione di cui si discute serve dunque solo a richiamare la misura degli impegni assunti dall'Italia nella Convenzione con la Germania; misura che è appunto quella dell'ammontare delle pensioni alla data del 1° gennaio 1940;

2) alla lettera c) dello stesso punto quattro del Verbale 6 luglio 1950 è detto che « ... le Amministrazioni interessate dei due Paesi ... si metteranno d'accordo per precisare *l'ammontare di cui alla lettera a) e l'ammontare dell'effettivo esborso sostenuto* — sempre a tale titolo — *da parte dell'Austria* » e che « ... sarà stabilito un altro incontro ... *per una possibile soluzione del problema* ... ». Ciò sta a significare che si era rilevata una *differenza* fra i rimborsi *dovuti* dall'Italia (pensioni al 1° gennaio 1940) e gli esborsi effettivamente sostenuti dall'Austria (pensioni da essa rivalutate o comunque aumentate) e che la differenza era di tale entità da costituire « un problema », un problema però da eventualmente risolversi con *accordi futuri*, appunto perchè nè la Convenzione italo-germanica nè il Verbale del 6 luglio 1950 ne offrivano una soluzione. Ne risulta dunque confermato che l'impegno italiano contenuto nella lettera a) del punto quattro è quello del rimborso delle pensioni nella loro entità del 1° gennaio 1940, chè se invece si fosse trattato di pensioni *rivalutate* non vi sarebbe stato luogo al « problema » rilevato nella lettera c) giacchè vi sarebbe stato un solo ed unico importo da prendere in considerazione quello cioè previsto alla lettera a).

* * *

Nè può avere alcuna importanza, a favore della tesi sostenuta dalla Delegazione austriaca, il fatto che la ricordata Convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939 non dà alcuna definizione della espressione « onere di quiescenza »: questa espressione per quello che sta ad indicare si definiva e si definisce da sè; la parola « onere » significa peso, obbligo e non vale ad enunciare quale sia la entità dell'obbligo medesimo; l'entità si specifica invece tenendo conto dell'insieme della Con-

venzione e delle sue disposizioni particolari non che delle considerazioni svolte nel presente *Memorandum*.

* * *

In conclusione, la Delegazione italiana ritiene per fermo che — dal punto di vista giuridico — la questione, comunque la si consideri, non può essere risolta altrimenti che nei sensi più sopra indicati.

S. INNOCENTI

ALLEGATO N. 4.

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore JOHANNES SCHWARZENBERG
Presidente della Delegazione austriaca

Roma, 25 luglio 1953

Signor Presidente,

con riferimento al Punto II del Verbale d'intesa in data odierna ho l'onore di comunicarLe che i dati occorrenti all'Amministrazione italiana per rintracciare con sicurezza ed esaminare le posizioni dei ripo-tanti ai quali si riferisce il punto stesso, sono i seguenti:

1) generalità di ogni ripo-tante comprendenti cognome, nome, paternità e data di nascita;

2) nel caso di vedove e di orfani di optanti o di ripo-tanti deceduti dopo la opzione o la ripo-tazione, le generalità degli stessi e quelle del marito o del genitore (dante causa) dal quale trae origine trattamento di pensione indiretta;

3) l'ultima qualifica di servizio rivestita all'atto dell'opzione dal ripo-tante che trovavasi in attività di servizio; ovvero la qualifica stessa con la quale gli era stata concessa la pensione in godimento all'atto dell'opzione;

4) l'attuale località di residenza di ciascun interessato.

I dati suddetti potranno essere compresi in appositi elenchi, che sarebbe opportuno fossero compilati separatamente per ogni Amministrazione di originaria appartenenza.

La prego, Signor Presidente, di gradire gli atti della mia più alta considerazione.

S. INNOCENTI

ALLEGATO N. 5.

A Sua Eccellenza il Sig. Consigliere di Stato SILVIO INNOCENTI
Presidente della Delegazione italiana — Roma

Roma, 25 luglio 1953

Signor Presidente,

La Delegazione austriaca ha l'onore di attirare l'attenzione della Delegazione italiana sul fatto che, oltre alle questioni discusse nel quadro delle presenti trattative, è tuttora pendente il problema della rifu-sione degli anticipi di pensione pagati dalle Ferrovie federali austriache a circa 60 ex pensionati italiani della Suedbahn che hanno stabilito il loro domicilio in Austria in seguito alla loro emigrazione dall'Alto Adige.

Resta riservato alle competenti Autorità di riproporre la questione in altra occasione.

Voglia accogliere, Signor Presidente, l'assicurazione della mia perfetta considerazione.

Dr. SCHWARZENBERG

ALLEGATO N. 6.

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Dr. JOHANNES SCHWARZENBERG
Presidente della Delegazione austriaca

Roma, 25 luglio 1953

Signor Presidente,

riferendomi alla Sua lettera in data odierna, relativa alla questione del rimborso da parte dell'Italia degli anticipi pagati dalle Ferrovie federali austriache a circa sessanta pensionati Suedbahn italiani residenti in Austria, ho l'onore di comunicarLe che la Delegazione italiana chiede che il problema sia discusso nel suo complesso ed è d'accordo che esso sia riproposto dalle competenti Autorità in una prossima occasione.

La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

S. INNOCENTI

SCAMBIO DI NOTE
TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA RELATIVO AL VERBALE D'INTESA
PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI A RIOPTANTI ALTO-ATESINI

OESTERREICHISCHE BOTSCHAFT
IN ITALIEN

N. 456-RES/53

Onorevole Ministero degli Affari Esteri — Roma

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Austria ha l'onore di portare a conoscenza del Ministero degli Affari Esteri che il Consiglio dei Ministri austriaco nella sua riunione del 3 novembre corrente ha approvato il Verbale d'intesa fra una Delegazione austriaca e una Delegazione italiana relativo al pagamento di pensioni a riptanti Alto Atesini, firmato a Roma il 25 luglio 1953.

L'Ambasciata d'Austria si vale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua alta considerazione.

Roma, 28 novembre 1953.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D. G. A. P. Uff. I.

N. 11/15170/43

All'Ambasciata d'Austria — Roma

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 456/RES del 28 novembre, con la quale l'Ambasciata d'Austria, gli ha comunicato che il Consiglio dei Ministri austriaco nella sua riunione del 3 novembre corrente ha approvato il Verbale d'intesa fra una Delegazione austriaca e una Delegazione italiana relativo al pagamento di pensioni a riptanti Alto Atesini, firmato a Roma il 25 luglio 1953.

Il Ministero degli Affari Esteri si onora comunicare all'Ambasciata d'Austria che il predetto Verbale d'intesa è stato approvato dal Governo italiano.

Il Ministero degli Affari Esteri si vale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Austria gli atti della sua alta considerazione.

Roma, 28 novembre 1953.